



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

C.P.I.A. 2 ALESSANDRIA – NOVI LIGURE

- Centro Provinciale Istruzione Adulti -

via P. Giacometti, 22 - 15067 Novi Ligure (AL)

Tel. 0143746839 - Fax 0143314774 – E-mail: ALMM09800N@istruzione.it - Pec: ALMM09800N@pec.istruzione.it

sito web: www.cpia2al-noviligure.edu.it - C.F. = 92033690063 C.M = ALMM09800N

PES: ACQUI TERME, NOVI LIGURE, OVADA, TORTONA



Prot. n° 493/C14

Novi Ligure, 20 aprile 2021

C.I.G. n. Z913187893

**DESIGNAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE
SECONDO QUANTO PREVISTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 e ss.mm.ii.
IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

Il sottoscritto **Dirigente Scolastico Prof. Filippo PELIZZA**, in qualità di legale rappresentante del **CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI**, con sede legale in Via Giacometti, 22 NOVI LIGURE, nomina formalmente con la presente **Medico Competente del CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI, il Dott. FARAGLI Giancarlo**,

[REDACTED], in qualità di libero professionista, Medico Chirurgo Specialista in Medicina Preventiva ed Igiene, Medico Competente Coordinatore D. Lgvo 81- Medicina del Lavoro (ai sensi dell'art. 25 comma 1 e 38 comma 4 del D.lgs 81/08), codice **[REDACTED]** a partire dal **20/04/2021** fino al **19/04/2024** e lo incarica di effettuare la Sorveglianza Sanitaria di cui all'art. 25, con le modalità di cui all'art. 41 del citato Decreto, impegnandomi ad informarlo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva (art. 18, comma 2).

L'accettazione a tale nomina comporta l'acquisizione di specifiche conoscenze e responsabilità, nonché l'obbligo ad eseguire precisi doveri.

Il medico competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro, all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.lgs. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale;

- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
- f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizioni ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti;
- g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- h) comunica, per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35, al datore di lavoro, al RSPP e ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- l) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta all'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità di mansione.

Le visite mediche non possono essere effettuate:

- a) per accertare stati di gravidanza;
- b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Le visite mediche, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica, dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale con prescrizioni e/o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

Ella è tenuto all'espletamento di tutti i compiti definiti all'art. 25 e al Titolo I, Capo III, Sezione V del D.lgs. 81/2008 secondo le modalità e le condizioni di svolgimento dell'attività di medico competente precisate dall'art. 39 del D.lgs. 81/2008.

L'Istituzione scolastica a fronte dell'attività personalmente ed effettivamente svolta dal Dott. Giancarlo FARAGLI, si impegna a corrispondere il compenso di :

● € 200,00 annualmente per nomina a Medico competente (assunzione di responsabilità ed assolvimento obblighi art.25 D.lgs.81/08, collaborazione con datore di Lavoro, RSPP ed RLS per le problematiche mediche, n.1

sopralluogo/anno in ambiente di lavoro con relazione(n.1 sopralluogo/istituto), n.1 relazione sanitaria annuale (ove previsto dalla normativa), n.1 riunione periodica annuale (ove previsto dalla normativa), spese di trasferta e missione);

- € 35,00 (cad.) per prima visita medica (istituzione e gestione della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore, giudizio di idoneità alla mansione) e per visita medica successiva (aggiornamento e gestione della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore, giudizio di idoneità alla mansione);
- € 20,00 (cad.) valutazione con vision test ;
- € 20,00 (cad.) alcool test per i docenti a campione o su richiesta del Dirigente scolastico

Qualora si rendessero necessari ulteriori accertamenti (es. elettrocardiogramma, audiometria, prelievi ematici, visite specialistiche diverse, etilometria, compilazione del questionario Audit ecc...) i prezzi saranno concordati tra le parti.

La Scuola committente ha facoltà di recedere dal contratto, anche nel caso la prestazione abbia avuto inizio, tenendo comunque indenne il Medico designato delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.

Il Medico designato Dott. Giancarlo FARAGLI, ha facoltà di recedere dal contratto per giusta causa con conseguente diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per la parte di attività svolta.

La facoltà di recesso deve essere esercitata da parte del Medico designato in modo da evitare pregiudizio alla Scuola committente. Nel caso in cui l'effettuazione della prestazione divenga impossibile per cause non imputabili ad alcuna delle parti, il Dott. FARAGLI ha comunque diritto ad un compenso commisurato al lavoro prestato.

Il mancato adempimento delle prestazioni alle quali è tenuto il Dott. FARAGLI nell'assolvimento dell'incarico, determina la risoluzione del presente contratto, fatti salvi gli effetti giuridici ed economici per la parte di attività comunque svolta dal medico designato medesimo.


Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, come integrato e/o modificato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del Contratto circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto, sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.

Voglia restituire copia della presente, firmata, quale accettazione da parte Sua della nomina a Medico competente.



Il Dirigente Scolastico
Filippo PELIZZA



Per **accettazione** di quanto sopra e per conferma della piena conoscenza circa i compiti, le funzioni e gli obblighi inerenti la presente nomina qui accetta.

Il Medico Competente designato
Dott. Giancarlo FARAGLI

